1) All'articolo 8, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1º gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*), ai tori macellati durante il periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 4, può essere accordato il premio speciale se al 31 dicembre 2004 rispondono al criterio dell'età di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999. La prova della macellazione precisa l'età dell'animale

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.».

 All'articolo 42, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo e al secondo comma del presente articolo e all'articolo 35, paragrafo 1, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1º gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è possibile accordare un premio speciale, a richiesta del produttore, secondo la modalità prevista dall'articolo 8 paragrafo 1, se l'animale è macellato durante un periodo stabilito dallo Stato membro tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2005 e se la domanda di premio per l'animale è presentata entro il 15 aprile 2005 per l'anno civile 2004. I manzi sono ammissibili al premio al 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso l'anno di imputazione è il 2004 e l'importo del premio è quello applicabile il 31 dicembre 2004.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione